

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **205**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 10 dicembre 2020, tendente a conoscere preventivamente se sussistono delle incompatibilità nella difesa di Tizio, indagato in un procedimento penale in cui Caio - suo cliente (che assiste in altri due differenti procedimenti penali) - riveste la figura di parte offesa (potendo astrattamente costituirsi ancora parte civile ed essere escusso come testimone), sebbene quest'ultimo abbia rimesso la querela contro Tizio. Prima di rinunciare al mandato conferito da Tizio, l'Avv. (omissis) - che ha appreso del coinvolgimento di Caio solo con la visione del fascicolo penale (dicembre 2020) - ha rivolto il presente parere al fine di sapere se sussiste o meno il conflitto di interessi con la posizione di Caio.

#### Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

#### osserva

sono plurime le norme del codice deontologico che possono investire il parere in esame, tra cui si possono ricordare i più generici doveri sanciti dagli artt. 6, 9 e 10 del Codice Deontologico che riguardano l'incompatibilità, la probità, dignità, fedeltà ed indipendenza dell'avvocato.

Maggiore attenzione merita l'art. 24 del Codice Deontologico Forense rubricato "Conflitto di Interessi", la cui lettura fa trasparire, da subito, come l'obbligo dell'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale non sussista unicamente quando questa determini un reale conflitto di interessi, ma anche quando possa sussistere il rischio potenziale di determinarlo. Sebbene la disposizione in esame non possa prevedere tutte le ipotesi di conflitto, il suo contenuto deve essere inteso nel suo senso più ampio, imponendo all'avvocato di valutare, in un'ottica generale, quando la difesa dell'uno possa pregiudicare l'altra e/o possa condizionare il corretto svolgimento del mandato ricevuto.

Il CNF in più occasioni ha ricordato come la stessa Suprema Corte si sia allineata all'interpretazione più rigorosa espressa dal Consiglio Nazionale, secondo cui le questioni deontologiche sul conflitto di interessi mirano ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, "perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere

condizionata da rapporti di interesse con altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno" (ex multis, CNF, del 29 luglio 2016, n. 265 e Cass.4 novembre 2011, n. 22882).

La S.C. è giunta finanche a parlare di conflitto di interessi virtuale, ritenendo che possa essere non solo attuale al momento del conferimento dell'incarico ma anche virtuale "nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente tra le parti" (sent. nn. 21806/2015 e 8842/2004).

Non si può, poi, non richiamare l'attenzione all'art. 28 CDF ("Riserbo e segreto professionale") e, soprattutto, all'art. 68 CDF ("Incarichi contro una parte già assistita") che pone anche dei limiti temporali, prevedendo la possibilità di assumere l'incarico contro una parte già assistita solo se il rapporto professionale sia cessato da almeno due anni e, comunque, il mandato "sia estraneo" "rispetto a quello espletato in precedenza"; tale ultima previsione, riportata nel secondo canone dell'articolo 68, ha spinto il CNF (pronuncia del 16 aprile 2014, n. 52) a precisare come un tale divieto rappresenti una circostanza ulteriore rispetto al limite temporale, al punto che l'orientamento giurisprudenziale individua l'elemento costitutivo della fattispecie disciplinare nella mera sussistenza di interessi confliggenti tra i clienti, essendo irrilevante accertare se, nell'assolvimento del nuovo incarico, si siano utilizzate o meno notizie acquisite nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'altro cliente, costituendo tale evenienza un fatto autonomamente rilevante sul piano disciplinare, ma ulteriore e distinto da quello del divieto in sé di assumere incarichi contro una parte assistita nel biennio (CNF 16.10.2018 n. 123).

È appena il caso di puntualizzare (ma solo per completezza) come il divieto di assumere l'incarico nei confronti della parte già assistita, "prescinda dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultima, avendo il CNF più volte avuto modo di ribadire che la norma di cui all'art.68 CDF "non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza" (CNF, 16 aprile 2014, n. 43 o 63), cosicché è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la pregressa attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e non anche giudiziale (in senso adesivo, sul

punto, ex plurimis: CNF , 14 aprile 2016, n. 78)” (CNF n. 123/2018).

In conclusione, il complesso delle norme sopra enunciate tende a garantire che il mandato venga assolto in assoluta autonomia ed indipendenza da ogni vincolo e, contemporaneamente, ad assicurare che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, unitamente al vincolo di segretezza, non venga mai compromesso o messo in dubbio da altri incarichi professionali.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta

\_\_\_\_\_

*Parole chiave* : artt. 6, 9, 10, 24, 28 e 68 CDF: **difesa di più parti - conflitto di interesse**